

# Notiziario in materia di ambiente e sicurezza

Volume 1 | Numero 1  
Lecco lì 08 luglio 2022

---

Aggiornamenti  
sulla  
“Movimentazione  
Manuale dei  
Carichi”

---

Qui di seguito vi sintetizziamo le principali modifiche normative avvenute in ambito ambientale e di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

## ISO 11228-1 aggiornamento della norma sul sollevamento dei carichi

L'organizzazione internazionale della normazione , con sede a Ginevra, aggiorna la norma **UNI EN ISO 11228-1** con riferimento alla **MMC**.

Un aggiornamento della norma **UNI EN ISO 11228-1** che non deve spaventare perchè punta l'attenzione al miglioramento delle condizioni di **sicurezza sul lavoro** in azienda.

Quindi in questo caso attraverso la pubblicazione della norma **ISO 11228-1** attraverso la UNI (Ente Nazionale Italiano di unificazione l'Italia la recepisce integralmente.



---

## Continua

---

### La MMC ed il D.L. gs 81/08 e, s.m.i. parallelismo con la nuova norma.

La **movimentazione manuale dei carichi** è normata in Italia dal **testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** all'articolo 167 D.L.gs 81/08 e, s.m.i.. Riguarda tutte le attività di lavoro che richiedono uno sforzo fisico regolamentate dalla **ISO 11228**. Tutto ciò è racchiuso all'interno del titolo IV del d.lgs81/08 che recita: "Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari".

Ai fini del presente Titolo, s'intendono:

a) "movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervo vascolari. Al richiamato art 167 D.L. gs 81/08 e, s.m.i. troviamo al comma 3: 3) Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida. L'ALLEGATO XXXIII riporta infatti il riferimento alla sopra citata norma ISO che riportiamo : RIFERIMENTI A NORME TECNICHE :

Le norme tecniche della serie **UNI EN ISO 11228 (parti 1-2-3)** relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

Ecco il perchè è necessario eseguire la valutazione dei rischi attraverso questa norma.

### **ISO 11228 a quali operazioni di movimentazione manuale dei carichi si riferisce ?**

La **ISO 11228** è sostanzialmente divisa in tre parti che riguardano diverse situazioni diverse di MMC. Vediamo nel dettaglio le parti della **ISO 11228-1-2-3** con riferimento alla MMC : **ISO 11228-1** riguarda l'analisi del rischio per operazioni di sollevamento e trasporto di cose. Invece l' **ISO 11228-2** si riferisce alla valutazione del rischio per operazioni di spinta e traino **ISO 11228-3** analizza invece la frequenza delle operazioni di movimentazione dei carichi che può essere alta o bassa.

### **Che cosa prevede con esattezza la nuova Norma ISO 11228-1 edizione 2022 ?**

La nuova norma riguarda i pesi limiti raccomandati durante le operazioni di movimentazione carichi. Prende in esame in modo dettagliato i pesi raccomandati per: Il sollevamento durante il trasporto in relazione allo sforzo ,alla frequenza o ripetitività del

movimento ed al tempo L abbassamento in relazione allo sforzo eseguito ,alla frequenza o ripetitività del movimento ed al tempo. Attraverso **la norma ISO 11228-1** è quindi possibile eseguire una corretta valutazione dei rischi all'interno del **documento prevenzione rischi**.

Tutto ciò è necessario al fine di individuare le misure di prevenzione necessarie per eliminare o ridurre il rischio MMC ad un livello trascurabile.

L'indagine si svolge sempre per una valutazione nelle 8 ore di lavoro giornaliera e per attività che comportano spostamenti: per pesi superiori ai 3 KG con velocità di trasporto materiali tra i 0,5 m/s ed 1 m/s

\*esempio vecchia tabella ISO 11228

| Distanza di trasporto | Frequenza di trasporto ( $f_{max}$ ) | Massa Cumulativa ( $m_{max}$ ) |      |       | Esempi di carichi trasportati                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|-------|--|
|                       |                                      | Kg/min                         | Kg/h | Kg/8h |  |
| m                     | azioni/ minuto                       |                                |      |       |  |
| 20                    | 1                                    | 15                             | 750  | 6000  | 5 Kg x 3 volte/min<br>15 Kg x 1 volta/min<br>25 Kg x 0.5 volte/min |
| 10                    | 2                                    | 30                             | 1500 | 10000 | 5 Kg x 6 volte/min<br>15 Kg x 2 volte/min<br>25Kg x 1 volta/min    |
| 4                     | 4                                    | 60                             | 3000 | 10000 | 5 Kg x 12 volte/min<br>15 Kg x 4 volte/min<br>25 Kg x 1 volta/min  |
| 2                     | 5                                    | 75                             | 4500 | 10000 | 5 Kg x 15 volte/min<br>15 Kg x 5 volte/min<br>25 Kg x 1 volta/min  |
| 1                     | 8                                    | 120                            | 7200 | 10000 | 5 Kg x 15 volte/min<br>15 Kg x 8 volte/min<br>25 Kg x 1 volta/min  |

NOTA 1. Nel calcolo della massa cumulata, è utilizzato una massa di riferimento di 15 Kg e una frequenza di trasporto di 15 volte/minuto definito per la popolazione lavorativa generale  
NOTA 2. La massa cumulata nel sollevamento e nel trasporto non dovrebbe superare i 10.000 Kg/giorno, indipendentemente dalla durata del lavoro nel turno  
NOTA 3. I 23 Kg sono inclusi nel peso di 25 Kg

Fatti salvi i limiti di 25 kg per singolo sollevamento e i 15 sollevamenti al minuto, che non possono essere superati, la valutazione permette di verificare che il peso, complessivamente sollevato e trasportato nell'arco della giornata non ecceda certi limiti.

Il peso cumulativo giornaliero è fissato in 6.000 kg contro i 10.000 kg previsti nell'edizione precedente, sebbene in condizioni ideali.

Con la pubblicazione del 2022 la **Norma ISO 11228-1** è stata rivista la norma con riferimento ai seguenti punti:

- revisione dello scopo per includere l'abbassamento;
- ampliamento della stima del rischio ed ampliamento degli Allegati A, B, C;

Inoltre sono stati aggiunti i seguenti allegati che riportiamo :

- D "Indice di Sollevamento";
- E "Modello semplificato per il calcolo RML e L1" ;
- F "Sollevamento Manuale Multi-task";
- G "Esempi di movimentazione manuale di oggetti";
- H "Trasporto";
- I "Esposizione e rischio: Tabella D.1".

#### **I fattori individuali di rischio nella UNI EN ISO 11228.**

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- comporta un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

Inoltre ai fini di una corretta valutazione della movimentazione manuale è necessario tenere in considerazione i FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

---

Qualche modifica  
per i trasportatori di  
rifiuti fognari

---

## 01 luglio 2022 è entrato in vigore l'obbligo di formulario specifico per i rifiuti fognari

Dallo scorso **1° luglio** è obbligatorio il documento di trasporto specifico - previsto ex articolo 230, comma 5 del Codice Ambientale [D.L.gs 152/06 e, s.m.i.] - per i rifiuti provenienti da pulizia manutentiva di reti fognarie e fosse settiche e manufatti analoghi.

I rifiuti da attività di pulizia manutentiva delle **reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che a servizio di edifici privati, compresi le fosse settiche, i manufatti analoghi e i bagni mobili, **si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva**

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che il nuovo modello:

- **sostituisce il formulario di trasporto** ex articolo 193 del D.L.gs 152/06 e, s.m.i.;
- dovrà essere sempre utilizzato per il trasporto dei rifiuti da pulizia delle reti fognarie e delle fosse settiche sia per il tragitto dal luogo di produzione fino all'impianto di destinazione che per quello dal luogo di produzione al deposito temporaneo del produttore stesso.

Il nuovo formulario è definito dalla **Deliberazione n° 14 del 21 dicembre 2021** l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientale.

### Le principali modifiche del Nuovo formulario unico per trasporto rifiuti nelle reti fognarie

Il primo punto degno di nota riguarda l'impiego **bivalente**: il "formulario unico" potrà infatti, essere impiegato **sia per il trasporto del rifiuto dal luogo di produzione alla propria sede legale** (dove risulterà prodotto) **sia per il trasporto diretto dal luogo di produzione all'impianto di destino** (solo nel secondo caso questo dovrà possedere tutte le caratteristiche di un FIR).

Per la **vidimazione** non sarà possibile servirsi della Camera di Commercio come per i formulari classici ma l'operazione **dovrà essere effettuata mediante un applicativo digitale** che è stato elaborato e messo a disposizione degli utenti attraverso il sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali il 30/04/2022.

**Il nuovo modello sostituirà integralmente il formulario di trasporto rifiuti, e pertanto, dovrà interfacciarsi con il Registro di Carico/scarico rifiuti esattamente come un formulario classico.**

Il documento si divide in **7 sezioni numerate** che analizziamo qui di seguito.

#### Prima Sezione

La prima sezione riguarda l'**anagrafica** del soggetto che effettua l'attività manutentiva e sarà comprensiva di Denominazione, Codice Fiscale, Sede Legale, N. autorizzazione/Albo, nome e cognome del conducente, data di inizio trasporto, ora, targa automezzo e targa rimorchio.

#### Seconda Sezione

Nella seconda sezione andranno indicati gli **indirizzi** degli interventi in cui verranno effettuate le operazioni manutentive. **Ad ogni riga corrisponderà un prelievo**. Quando non è possibile indicare un indirizzo preciso, come nel caso di una manutenzione relativa ad un'intera via, sarà sufficiente indicare Comune e località.

Per ogni singolo intervento dovrà essere indicata una quantità **stimata** di rifiuto prelevato. Qualora gli interventi fossero più di 10 (ossia più degli spazi previsti sul modello) gli interventi eccedenti potranno essere inseriti nell'area annotazioni in alternativa all'emissione di un ulteriore nuovo documento.

#### Terza Sezione

La terza sezione riguarda l'identificazione del rifiuto; nell'area riferita al codice ex CER oggi EER potrà essere **inserito il codice dell'effettivo rifiuto prodotto**

**(20.03.04 nel caso di fosse settiche o 20.03.06 nel caso di manutenzione di reti fognarie).**

Il trasporto dei rifiuti con questo modello è, infatti, accettato solo per questi due codici. Resta inteso che rifiuti identificati da ex CER diversi non potranno essere caricati promiscuamente nel mezzo.

Sarà quindi necessario indicare lo stato fisico del rifiuto (che potrà essere quasi esclusivamente liquido o fangoso palabile). La parte relativa alle caratteristiche chimico/fisiche dovrà essere compilata solo nel caso di conferimento in discarica.

**Quarta Sezione**

La quarta sezione è dedicata alla quantità dei rifiuti trasportati ed è intesa **come sommatoria delle quantità stimate indicate in sezione 2** (somma dei singoli interventi) e successivamente viene richiesto di inserire *peso lordo*, *peso netto* e *tara*. Questa sezione dovrà essere compilata dopo l'ultimo prelievo e prima del conferimento alla sede del manutentore o all'impianto di destino.

**Quinta Sezione**

La quinta sezione è suddivisa in due sottosezioni 5.1 e 5.2.

La **5.1 viene impiegata per il trasporto del rifiuto dal luogo della manutenzione alla sede del soggetto che ha prodotto il rifiuto** (Il rifiuto andrà stoccato in regime di deposito temporaneo secondo i dettami dell'art.185-bis del D.Lgs. 152/06 e, s.m.l.).

Nel registro di Carico/Scarico sarà sufficiente apporre **una registrazione unica** riferita ad ogni singolo "modello unico", indipendentemente dal numero di prelievi indicati su questo).

Il successivo trasporto dal deposito temporaneo fino all'impianto finale di recupero o smaltimento andrà effettuato con un **formulario classico** e non con questo nuovo modello di documento di trasporto.

Differentemente, nel caso in cui **il rifiuto sia conferito direttamente a impianto di trattamento dovrà essere compilata la sezione 5.2** con:

- Codice dell'attività di recupero o smaltimento a cui è avviato il rifiuto, Denominazione o ragione sociale dell'impresa che effettua il trattamento.
- Codice fiscale dell'impresa che effettua il trattamento.
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto.
- n. autorizzazione o estremo dell'iscrizione ai sensi degli artt. 214 e 215 del D.Lgs 152/2006 e, s.m.i..

Nel caso di conferimento ad impianto di depurazione bisognerà inserire gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 110 del D.L. gs 152/06 e, s.m.. (Le **due sezioni 5.1 e 5.2 sono alternative**; pertanto, in nessun caso devono essere compilate) entrambe.

**Sesta Sezione**

La sesta sezione è dedicata alle firme dei soggetti interessati.

**Settima Sezione**

Nella settima sezione il destinatario del rifiuto potrà indicare l'accettazione totale, parziale o il respingimento del carico.

---

Il COVID-19 si fa ri  
sentire in modo  
importante

---

## Emergenza COVID-19: Nota Confindustria su aggiornamento del nuovo protocollo anti contagio negli ambienti di lavoro

Facendo seguito alla circolare Ance n°305/C/2022 in merito alla sottoscrizione avvenuta in data 30 giugno 2022 del nuovo **“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”**, si trasmette, per opportuna conoscenza, **la Nota di Aggiornamento di Confindustria del 5 luglio 2022 ed un file di confronto del testo con la versione 6 aprile 2021.**

Nel dettaglio, Confindustria ha ricordato che il Protocollo in commento aggiorna e sostituisce il Protocollo del 6 aprile 2021 e ha precisato che *“con la fine dello stato di emergenza è venuta meno la prescrizione secondo la quale le attività produttive possono proseguire solamente adottando e rispettando i Protocolli: dal 1° aprile 2022, dunque, l'applicazione del Protocollo non è più obbligatoria per legge. In assenza di una disposizione vincolante di legge, quindi, il Protocollo, anche nella sua versione attuale, mantiene la caratteristica della volontarietà”*.

Come osservato da Confindustria, *“il nuovo Protocollo semplifica il precedente e interviene sul tema dell'uso delle mascherine, che in via generale non sono obbligatorie ma possono, a determinate condizioni, divenire tali, quale essenziale presidio di tutela delle persone”*.

Inoltre, il nuovo Protocollo, adottato a tutela di lavoratori e imprese, sottolinea *“l'importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori”*, alla luce degli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità.

Confindustria ha ricordato che le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre prossimo o ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico. Nella premessa del Protocollo è stato confermato il punto essenziale secondo il quale *“il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria”*.

Viene ribadito, inoltre, che il Protocollo – aggiornato alle disposizioni più recenti – costituisce una linea guida sulla base della quale le aziende dovranno aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione. Con specifico riferimento al punto 3 Gestione degli appalti, Confindustria ha precisato che *“pur essendo venuto meno il passaggio dedicato al servizio di trasporto organizzato dall'azienda, resta fermo che dovranno essere messe a disposizione dei lavoratori mascherine di tipo FFP2”, salva la possibilità per “il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, di imporre l'uso della mascherina (in deroga all'espresso venir meno dell'obbligo di indossare le mascherine). Laddove, infatti, il servizio di trasporto comporta, ad esempio, la compresenza in spazi ristretti e per un tempo considerevole o ripetuto, ovvero sia presente una persona fragile tra gli utenti, potrebbe ricorrere uno specifico presupposto per rendere obbligatoria la mascherina FFP2”*.

È stata anche semplificata la gestione del sistema dell'appalto, in quanto viene uniformato il comportamento dei lavoratori dell'azienda in appalto con quelli dipendenti dalla committente, in quanto tutti dovranno rispettare il protocollo dell'azienda committente per garantire uniformità di comportamenti.

Con riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, Confindustria ha specificato che l'individuazione di ulteriori ipotesi, oltre ai soggetti fragili, che rendono necessaria l'adozione delle FFP2 attiene a scelte di tipo tecnico/organizzativo, su indicazione specifica del medico o del RSPP e,

pertanto, non è necessario un confronto sul piano sindacale da gestire all'interno del Comitato di cui al punto 11 del protocollo.

Infine, Confindustria ha elencato alcune indicazioni operative ritenute maggiormente opportune, fra cui si segnalano:

- l'acquisto di mascherine di tipo FFP2, laddove il datore di lavoro non ne sia già in possesso;
- l'organizzazione di un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l'effettiva disponibilità di mascherine di tipo FFP2 e ne gestisca e regoli la distribuzione.

Ha inoltre affrontato prime questioni interpretative sul tema dispositivi di protezione individuale.

Per quanto non specificato nella presente, si rinvia al testo della suddetta Nota.

---

*Dopo le vacanze i  
decreti  
antincendio  
saranno in vigore*

---

## **Nuove indicazioni applicative del decreto del ministero dell'interno del 2/9/2021**

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81".

In vista dell'entrata in vigore del D.M. del 02 settembre 2021, previsto per il 4 ottobre, sono state emanate delle indicazioni in merito ai corsi di formazione rivolti sia agli aspiranti formatori antincendio che agli addetti antincendio.

### **INDICE:**

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI

- a) L'organizzazione dei corsi
- b) I moduli teorici
- c) Modulo 9 .
- d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)

5 ESTINTORI

RETI IDRANTI

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORI

- a) Commissioni d'esame
- b) Prove d'esame

1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 9

1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L'ABILITAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

- a) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)
- b) Programmi dei corsi e supporti didattici
- c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe

2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

a) L'allegato IV del D.M. 2 settembre 2021

- b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe
- c) Prove d'esame .

2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

FONTE: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE si veda allegato alla mail

Si riportano di seguito i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso. L'intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l'apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature indicate nelle tabelle seguenti. Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l'erogazione dell'acqua. Dalle tabelle risulta evidente che la conoscenza delle attrezzature da parte dell'addetto, deve essere completa, anche se le prove pratiche possono essere limitate secondo le indicazioni.

### contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso

Si riportano di seguito i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso. L'intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l'apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature indicate nelle tabelle seguenti. Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l'erogazione dell'acqua. Dalle tabelle risulta evidente che la conoscenza delle attrezzature da parte dell'addetto, deve essere completa, anche se le prove pratiche possono

| Corsi di tipo 1 - FOR                                      |  |
|--|--|
| Conoscenza delle varie tipologie di estintori              | Estintore a polvere<br>Estintore a base d'acqua<br>Estintore ad anidride carbonica   |
| Prova pratica di utilizzo di estintore                     | Prefibilmente estintore a base d'acqua   |
| Corsi di tipo 2 - FOR                                      |  |
| Conoscenza delle varie tipologie di estintori              | Estintore a polvere<br>Estintore a base d'acqua<br>Estintore ad anidride carbonica   |
| Conoscenza delle reti idranti e dei componenti             | Attacco di mandata per autopompa VF<br>Idranti a cassetta UN45 Naspi   |
| Prova pratica di utilizzo di estintore                     | Prefibilmente estintore a base d'acqua   |
| Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti | Idranti a cassetta UN45 Naspi  |
| Corsi di tipo 3 - FOR                                      |  |
| Conoscenza delle varie tipologie di estintori              | Estintore a polvere<br>Estintore a base d'acqua<br>Estintore ad anidride carbonica   |
| Conoscenza delle reti idranti e dei componenti             | Attacco di mandata per autopompa VF,<br>Idranti a cassetta UN45<br>Naspi<br>Idranti soprasuolo con comodo UN70<br>Idranti sottosuolo con comodo UN70 |
| Prova pratica di utilizzo di estintore                     | Prefibilmente estintore a base d'acqua   |
| Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti | Idranti a cassetta UN45<br>Naspi<br>Idranti soprasuolo con comodo UN70*<br>Idranti sottosuolo con comodo UN70*                                       |
| Conoscenza delle attrezzature di protezione individuale    | Dispositivi di protezione delle vie respiratorie   |

\*Per i corsi di livello 3 l'istituzione può prevedere, a discrezione del docente, l'utilizzo di idranti soprasuolo o sottosuolo con comodo UNI 70, particolarmente indicato nel caso di addetti antincendio di attività dotate di rete idranti con protezione esterna.

---

*Ricordiamoci di  
formare i lavoratori*

---

## **Formazione per il periodo settembre – dicembre 2022**

Con il supporto del collega Paolo Pozzi vi segnaliamo i corsi che il collega ha in programma per l'ultimo quadrimestre dell'anno 2022.

Si veda pdf presente nella mail